

I pensionati esteri in convenzione

Con la legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/2020 – articolo unico comma 48) si è previsto che:

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'imposta municipale propria** di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **è applicata nella misura della metà** e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Può ottenere la riduzione IMU del 50%, quindi chi presenta i seguenti requisiti:

- Essere pensionato (non INPS)
- Essere titolare di una pensione "maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia" erogata da uno Stato diverso dall'Italia
- Essere residenti all'estero (un qualsiasi Stato, anche diverso da quello che eroga la pensione)
- NON è necessaria l'iscrizione all'AIRE
- L'agevolazione spetta anche a chi è proprietario non residente

Pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia

E' tale la pensione nella quale i contributi versati in Italia si cumulano con quelli versati all'estero.

Non vi rientrano né le pensioni solamente italiane, né le pensioni solamente estere.

NON è una assimilazione all'abitazione principale e va riconosciuta al solo alloggio (A abitativo), mentre non si applica alle pertinenze. L'alloggio non deve essere locato o dato in uso (quindi deve essere vuoto e a disposizione).

Vale solo se il diritto di possesso è proprietà o usufrutto. Negli altri casi non vale.